

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Piemonte, Torino, Sezione II, sentenza 30 ottobre 2009, n. 2355

Le schede e le tabelle di scrutinio non costituiscono oggetto del diritto di accesso e della relativa azione giurisdizionale disciplinata dall'articolo 25 della legge n. 241/1990, non potendo essere considerati documenti detenuti dall'Amministrazione.

Omissis

Come evidenziato, infatti, dalla costante giurisprudenza amministrativa “gli atti del procedimento elettorale, in base ai quali è stata effettuata pubblicamente la lettura e la registrazione dei voti (e, quindi, le schede e le tabelle di scrutinio), non costituiscono oggetto del diritto di accesso e della relativa azione giurisdizionale disciplinata dall'art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241” e ciò in quanto, essendo affidati in deposito in plichi sigillati alla Cancelleria del Tribunale, “non possono essere considerati documenti detenuti dall'Amministrazione ex art. 22 comma 1, cit. l. n. 241 del 1990, e, conseguentemente, devono ritenersi sottratti all'accesso non solo del pubblico, ma anche dell'Amministrazione depositaria, perché da questa tenuti a disposizione dell'autorità giudiziaria preposta a dirimere le eventuali controversie elettorali, che deve trovare i plichi intatti”. (C.d.S. , sez. V, 04 agosto 2009 , n. 4882; C.d.S., sez. V, 19 giugno 2006 n. 3593).

Omissis